

DD n. 336/2024

Prot. n. 14195/D

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”, e in particolare l’articolo 2, comma 1, comma 4 e comma 5;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “Francesco Venezzes” di Rovigo;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, recante “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, e, in particolare, l’art. 15, ai sensi del quale “1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 2. I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente articolo sono attivati dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dalle Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212”;

VISTO il Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470, recante il “Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, n. 629, recante “Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati”;

VISTO il Decreto ministeriale del 24 aprile 2024, n. 630, recante “Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 12 giugno 2024, n. 778 concernente le linee guida per l’accreditamenti dei dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM;

VISTO il Regolamento didattico modificato con deliberazioni del Consiglio Accademico del 16 maggio 2024, a seguito della nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 23 maggio 2024, protocollo n. 9166 e approvato con Decreto del Direttore Generale prot. n 829 del 18/06/24;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 27 agosto 2024, n. 1401 di concessione dell’accreditamento del corso di dottorato: “Musica Pianistica Italiana”;

VISTE le delibere del Consiglio accademico del 14/11/2024 e del Consiglio di amministrazione del 19/11/2024 di approvazione del Regolamento dei dottorati di Ricerca;



RTENUTO di dover emanare il Regolamento dei Dottorati di Ricerca del Conservatorio di Musica “Francesco Venezz” di Rovigo;

DECRETA

l'adozione dell'allegato Regolamento dei Dottorati di Ricerca del Conservatorio di Musica “Francesco Venezz” di Rovigo.

Si dispone la pubblicazione all'albo ufficiale del sito del Conservatorio.

Rovigo, 22/11/2024

Il Direttore
M° Vincenzo Soravia

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
TITOLO II – LA SCUOLA	3
Art. 2 – Finalità della Scuola	3
Art. 3 – Obiettivi e attività della Scuola	3
Art. 4 – Risorse	3
Art. 5 – Organi di governo	3
Art. 6 – Il coordinatore della Scuola di Dottorato	4
Art. 7 – Il Consiglio della Scuola di Dottorato	4
Art. 8 – Comitato scientifico	5
TITOLO III – I CORSI	5
Art. 9 – Istituzione e durata dei corsi di dottorato	5
Art. 10 – Corsi di dottorato in convenzione e in consorzio	5
Art. 11 – Organi dei Corsi	5
Art. 12 – Il Coordinatore del Corso di Dottorato	5
Art. 13 – Il Collegio dei Docenti del dottorato	6
Art. 14 – Supervisore e co-supervisori	6
Art. 15 – Finanziamenti	7
Art. 16 – Corsi in convenzione e consorzio	7
Art. 17 – Ammissione ai Corsi e Commissioni giudicatrici	8
Art. 18 – Posti riservati	9
Art. 19 – Diritti e doveri dei dottorandi	9
Art. 20 – Inizio e durata dei Corsi	10
Art. 21 – Sede di attività	10
Art. 22 – Borse	10
Art. 23 – Incompatibilità	12
Art. 24 – Cause di esclusione e decadenze d’ufficio	12
Art. 25 – Presentazione della tesi di dottorato ed esame finale	12
Art. 26 – Dottorati di Ricerca in co-tutela e altre tipologie di accordi con istituzioni straniere	13

ALLEGATO 1 – PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI UN CORSO

ALLEGATO 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI AMMISSIONE

ALLEGATO 3 – DISCIPLINA DI ATTIVAZIONE DELLE CO-TUTELE DI TESI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Scuola di Dottorato (d'ora in poi: Scuola) del Conservatorio di Musica "Francesco Venezia" di Rovigo (d'ora in poi: Conservatorio o Istituto).

Il presente Regolamento, inoltre, disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Conservatorio (d'ora in poi: Corsi), in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 2, comma 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 e del D.M. 21 febbraio 2024, n. 470. Per i Corsi istituiti in convenzione o consorzio con altre istituzioni AFAM o università e soggetti pubblici o privati nazionali ed internazionali, vige il regolamento dell'Istituzione sede amministrativa e quanto previsto dalla convenzione istitutiva.

TITOLO II – LA SCUOLA

ART. 2 – FINALITÀ DELLA SCUOLA

1. Il Conservatorio organizza i propri Corsi all'interno della Scuola. Afferiscono alla Scuola anche i Corsi in convenzione o consorzio di cui l'Istituto è partner, inclusi i dottorati industriali e di interesse nazionale.
2. La Scuola si impegna affinché il Dottorato di Ricerca fornisca ai dottorandi le competenze necessarie per esercitare, presso l'Istituto, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. La formazione dottorale deve essere coerente con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo come indicato dal Decreto Ministeriale vigente.
3. La Scuola è istituita con decreto Direttoriale.

ART. 3 – OBIETTIVI E ATTIVITÀ DELLA SCUOLA

1. La Scuola ha l'obiettivo di sostenere e dar seguito alle scelte strategiche, definite dagli organi di governo del Conservatorio in materia di Dottorato di Ricerca.
2. La Scuola promuove e coordina le attività formative, culturali e interdisciplinari nel rispetto delle specificità dei Corsi. Tali attività costituiscono parte fondamentale e integrativa dell'offerta formativa di terzo livello del Conservatorio.
3. La Scuola sottopone i Corsi a periodica valutazione secondo i criteri e le modalità fissati dal Conservatorio.

ART. 4 – RISORSE

1. Al fine di offrire la massima qualità nell'alta formazione, l'Istituto favorisce e sostiene Corsi di Dottorato anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi.
2. La Scuola può disporre di risorse finanziarie e materiali assegnate a qualsiasi titolo dal Conservatorio da soggetti pubblici e privati, nazionali o internazionali.

ART. 5 – ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo della Scuola:
 - a) Il Coordinatore;
 - b) il Consiglio.
2. La composizione degli organi tiene conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
3. Le sedute degli organi sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti, al netto di coloro che abbiano giustificato l'assenza.
4. Le deliberazioni degli organi sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 6 – IL COORDINATORE DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

1. Il Coordinatore è un professore a tempo pieno in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento ed eletto dal Consiglio tra i propri membri. Per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
2. La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

ART. 7 – IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

3. Il Consiglio è costituito da:
 - a) il Coordinatore della Scuola, con funzioni di Presidente;
 - b) i Coordinatori dei Corsi;
 - c) i referenti del Conservatorio per i Corsi in convenzione o consorzio con sede amministrativa diversa dall'Istituto, designati dal Collegio;
 - d) un rappresentante dei dottorandi.
4. Partecipa ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, il responsabile dell'Ufficio dottorato o un suo rappresentante.
5. Il Consiglio:
 - a) contribuisce alla definizione delle linee programmatiche la cui approvazione spetta agli organi di governo del Conservatorio;
 - b) propone agli organi di governo del Conservatorio eventuali modifiche al Regolamento in materia di dottorato;
 - c) definisce le modalità d'impiego delle risorse messe a disposizione della Scuola;
 - d) definisce, approva e coordina le attività didattiche e di formazione, interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico ed informatico, anche in comune tra più corsi di dottorato;
 - e) esprime parere sulle proposte da sottoporre agli organi di governo del Conservatorio in merito a:
 - i. istituzione di nuovi Corsi;
 - ii. istituzione e rinnovo dei Corsi in convenzione o consorzio;
 - iii. modifiche ai modelli standard e ai testi di convenzione e di accordo di consorzio per l'istituzione di nuovi Corsi;
 - f) concorre a proporre agli organi di governo criteri e modelli di valutazione e ne cura l'attuazione;
 - g) contribuisce all'applicazione delle procedure di valutazione definite dagli organi di governo del Conservatorio, nonché delle procedure di accreditamento;
 - h) procede all'eventuale creazione di gruppi di lavoro stabili o temporanei all'interno del Consiglio in merito a tematiche di interesse specifico.

ART. 8 – COMITATO SCIENTIFICO

1. La Scuola può prevedere un Comitato scientifico i cui componenti si siano distinti negli ambiti rilevanti per le attività della Scuola. Il Comitato svolge funzioni di supporto e orientamento nella programmazione delle attività scientifiche, culturali e didattiche della Scuola. Le modalità di designazione dei componenti del Comitato ed il suo funzionamento potranno essere definite con successivi provvedimenti.

TITOLO III – I CORSI

ART. 9 – ISTITUZIONE E DURATA DEI CORSI DI DOTTORATO

1. L'istituzione dei Corsi di Dottorato è proposta dai Consigli di Dipartimento ed è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Consiglio Accademico.
2. I Corsi di Dottorato hanno durata non inferiore a tre anni. Le attività didattiche e la decorrenza amministrativa del dottorato coincidono di norma con l'inizio dell'anno accademico.

ART. 10 – CORSI DI DOTTORATO IN CONVENZIONE E IN CONSORZIO

1. Il Conservatorio può chiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi singolarmente o associandosi mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi di quanto disposto dal D.M., con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

ART. 11 – ORGANI DEI CORSI

1. Sono organi dei Corsi:

- a) Il Coordinatore;
- b) Il Collegio dei Docenti del Dottorato.

ART. 12 – IL COORDINATORE DEL CORSO DI DOTTORATO

1. Il Coordinatore è professore di ruolo a tempo pieno in possesso di una elevata qualificazione artistico-scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente, eletto dal Collegio fra i suoi componenti.

2. Il Coordinatore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Nel computo, si considerano solo i mandati di durata superiore a 1,5 anni.

3. Il ruolo di coordinamento può essere esercitato in un solo collegio a livello nazionale.

4. Il coordinatore è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato, è il responsabile organizzativo del corso e ne assicura l'efficace svolgimento. A tal fine:

- a) convoca e presiede il Collegio dei Docenti del Dottorato almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento del corso, stabilendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta e dando attuazione alle relative deliberazioni;
- b) autorizza gli iscritti al dottorato a svolgere periodi di formazione e studio all'estero fino a sei mesi.

ART. 13 – IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO

1. Il Collegio è composto da almeno otto componenti afferenti a settori artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso e in possesso delle qualifiche disciplinate dalla normativa vigente.

2. Partecipano inoltre alle sedute del Collegio dei docenti, per la trattazione dei soli problemi didattici e organizzativi, due rappresentanti dei dottorandi con potere di voto, nominati dai dottorandi afferenti al corso.

3. I Consigli di Dipartimento designano i componenti del collegio, i quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'accreditamento. Per i professori o ricercatori appartenenti ai ruoli di altri istituti/atenei o di enti pubblici di ricerca, è richiesto il nulla osta della struttura di appartenenza. Ogni componente del Collegio può partecipare a non più di due Collegi a livello nazionale.

4. Le sedute del Collegio sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti, al netto di coloro che abbiano giustificato l'assenza.

5. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei presenti.

6. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato:

- a) organizza l'attività di formazione alla ricerca e la didattica del Corso;
- b) predisponde le procedure relative agli esami di ammissione, al monitoraggio in itinere e agli esami finali;

- c) assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori;
- d) comunica ai Coordinatori dei Dipartimenti interessati gli affidamenti dei dottorandi ai rispettivi supervisori e supervisore per gli adempimenti relativi alle attività dei dottorandi e procede, ove si segnali un'esigenza di ricerca collegata al progetto del dottorando, alla richiesta di attivazione e stipula di una convenzione di co- tutela con un'istituzione partner;
- e) coordina le attività dei supervisori;
- f) procede di concerto con le verifiche periodiche sui progressi di ogni dottorando e definisce gli obiettivi da raggiungere per l'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale;
- g) approva la stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati nazionali e internazionali, incluse quelle relative ad accordi di co-tutela;
- h) autorizza, previo parere favorevole del supervisore, le attività del dottorando diverse da quelle di formazione e ricerca proprie del dottorato quali, in particolare, attività lavorativa, di didattica-integrativa, assistenziale, di tutoraggio, nonché la partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- i) esprime il parere su eventuali sostituzioni o integrazioni dei componenti del collegio stesso;
- j) propone al Direttore i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai Corsi e delle Commissioni per l'esame finale;
- k) raccoglie e discute le istanze di dottorandi e supervisori su temi riguardanti l'andamento del percorso dottorale.

ART. 14 – SUPERVISORE E CO-SUPERVISORI

1. La supervisione deve essere svolta da docenti del Conservatorio o di Istituti consorziati o convenzionati; la co-supervisione può essere svolta da coloro che appartengano al Conservatorio o ad altri enti di ricerca pubblici o privati nazionali e internazionali esterni o in convenzione o consorzio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
2. Il Collegio concorda con i supervisori e con il dottorando il percorso didattico-formativo e il progetto di ricerca.
3. Il numero complessivo dei supervisori dev'essere sufficiente per garantire un rapporto adeguato con i dottorandi in formazione.
4. Costituiscono altresì requisiti necessari per l'assunzione dell'incarico di supervisione:
 - a) un'adeguata produzione artistico-scientifica nell'ultimo quinquennio nelle aree di riferimento del Corso.
 - b) l'impegno a seguire il percorso formativo del dottorando;
 - c) la disponibilità di fondi e attrezzature sufficienti per la realizzazione del progetto di ricerca del dottorando.

ART. 15 – FINANZIAMENTI

1. Le borse di dottorato possono essere finanziate con:
 - a) risorse ministeriali;
 - b) risorse dell'Istituzione sede amministrativa o delle istituzioni AFAM o università sedi convenzionate con cui sia stato stipulato un apposito accordo di convenzione o di consorzio;
 - c) risorse di altre strutture del Conservatorio;
 - d) finanziamenti acquisiti mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati;
 - e) finanziamenti su bandi nazionali e internazionali.

ART. 16 – CORSI IN CONVENZIONE E CONSORZIO

1. Possono essere attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero competente, Corsi in convenzione o consorzio con:
 - a) altri Conservatori e istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 accreditate ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) università italiane o estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

- c) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Le convenzioni e i consorzi sono attivati previo parere della Scuola di Dottorato e deliberazione degli organi di governo del Conservatorio.
3. Le convenzioni e i consorzi devono rispettare i principi di reciprocità sulla base di accordi che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, la condivisione delle modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo dottorale congiunto, doppio o multiplo. Per l'attivazione di tali Corsi ciascuna istituzione convenzionata deve assicurare l'adeguata copertura finanziaria secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
4. Le convenzioni e consorzi di cui al comma 1, lettera c) possono chiedere la qualifica di dottorato in occasione dell'accreditamento ministeriale. I dottorati industriali possono destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, reclutati a seguito del superamento della relativa prova d'ammissione.
5. Stabiliscono, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti riservati a dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente, la durata del percorso didattico-formativo e la gestione della proprietà intellettuale.

ART. 17 – AMMISSIONE AI CORSI E COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. L'ammissione al corso di dottorato è indetta tramite selezione pubblica, almeno una volta all'anno. La selezione a evidenza pubblica avviene tramite verifica e valutazione dei requisiti da parte di una Commissione Giudicatrice.
2. La valutazione comparativa ha ad oggetto le motivazioni, la preparazione, la capacità, la professionalità e la predisposizione alla ricerca negli ambiti scientifici del Corso di Dottorato.
3. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso, nominata con decreto direttoriale, è costituita da almeno tre componenti effettivi e da almeno due supplenti, scelti tra docenti i cui settori di appartenenza sono attinenti alle aree artistico disciplinari cui si riferisce il Corso. La Commissione può essere integrata con esperti, anche internazionali, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca, in misura non superiore al numero di componenti effettivi.
4. Nel caso di Corsi in consorzio o convenzione, la Commissione e le modalità di ammissione sono demandate ai relativi accordi.
5. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del Conservatorio, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.
6. La domanda di partecipazione può essere presentata da chi, in possesso di cittadinanza italiana o straniera, alla data di scadenza del bando, sia in possesso di un titolo di diploma accademico di II livello AFAM, laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero, diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma AFAM di ordinamento previgente congiunto con il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
7. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata, sotto condizione, da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data indicata dal bando stesso, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
8. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. La dichiarazione di idoneità ha valore ai soli fini dell'ammissione al Corso.

9. Coloro che abbiano già conseguito un titolo di Dottore di Ricerca in Italia con o senza borsa (anche parziale) non possono concorrere per un posto con borsa.
10. Il bando indica, per ogni corso:
- il numero complessivo dei posti disponibili, delle borse di dottorato, delle altre eventuali forme di sostegno finanziario e degli eventuali posti riservati;
 - l'eventuale numero dei posti riservati a studenti laureati in università estere e a borsisti coinvolti in specifici programmi di mobilità internazionale;
 - i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
 - gli eventuali contributi e i relativi importi, per la partecipazione alla selezione, nonché la disciplina degli esoneri secondo quanto previsto dal regolamento tasse e contributi di Istituto.
 - le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - i titoli dei progetti di dottorato disponibili.
11. Se il bando riserva una quota di posti a laureati in istituzioni/università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, il Conservatorio può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione con graduatoria separata.
12. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
13. I posti riservati a studenti laureati in istituzioni/università estere non attribuiti possono essere resi disponibili per le altre procedure di selezione/posizioni.
14. La valutazione può prevedere l'idoneità delle candidature su progetti specifici. In caso di rinuncia dei vincitori o vincitrici lo scorrimento delle graduatorie deve tenere conto delle idoneità specifiche;
15. In caso di rinuncia dei vincitori prima dell'inizio del corso, lo scorrimento delle graduatorie avviene d'ufficio; entro sei mesi dall'inizio avviene su richiesta del coordinatore.
16. Ulteriori dettagli sulle prove di ammissione sono presenti nell'Allegato 2.

ART. 18 – POSTI RISERVATI

1. Si possono prevedere posti riservati con o senza borsa per le seguenti tipologie:
- dipendenti della pubblica amministrazione, in applicazione della normativa vigente in termini di compatibilità;
 - assegnisti di ricerca;
 - titolari di contratto in apprendistato per il dottorato di ricerca;
 - assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero competente per gli Affari Esteri o da enti del proprio paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio;
 - cittadini di altri paesi con i quali sia stato stipulato un accordo con l'istituzione finalizzata all'ammissione al corso di dottorato o che beneficino di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di formazione e mobilità internazionale. In questo caso è fatta salva la partecipazione al corso di ammissione purché l'assegnazione del finanziamento della borsa sia avvenuto mediante procedure di valutazione comparativa.
2. La previsione dei posti riservati deve essere approvata dal Collegio dei docenti del Dottorato.

ART. 19 – DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno. Al dottorando sono garantiti uno spazio e strumenti di lavoro adeguati.
2. Il Collegio dei docenti del Dottorato può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze nell'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità con lo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
3. Il reddito derivante da attività retribuite non può essere superiore all'importo ministeriale della borsa di Dottorato.

4. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
5. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di primo e secondo livello, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
6. Ai fini dell'ammissione all'anno successivo, entro la fine di ciascun anno di Corso, il dottorando è tenuto a presentare una relazione sull'attività svolta. Sulla base delle opinioni dei supervisori, entro il 270° giorno dell'anno di Corso il Collegio può richiedere ai dottorandi di presentare in via telematica una bozza di relazione; in sede di valutazione, da effettuarsi entro i 30 gg. successivi alla presentazione, il Collegio può suggerire modifiche ed emendamenti tali da accrescere le probabilità di approvazione della relazione in occasione della seduta di Collegio prevista a ridosso della scadenza dell'anno di Corso.
7. Ottenuta entro la fine dell'anno di corso dal Collegio la valutazione positiva alla prosecuzione del percorso didattico-formativo, il dottorando deve provvedere a iscriversi all'anno successivo.
8. L'iscrizione s'intende formalizzata mediante il pagamento dei contributi annuali per l'accesso e la frequenza ai corsi ai sensi del Regolamento Tasse e Contributi del Conservatorio. L'importo relativo alle tasse per la frequenza dei corsi di dottorato a carico di dottorande e dottorandi è costituito dalla tassa regionale per il diritto allo studio, dall'imposta di bollo e dal premio di assicurazione. La rinuncia o l'esclusione dal corso di dottorato non danno diritto al rimborso delle tasse versate.
9. L'ammontare dei contributi applicati per ciascun anno accademico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. In sede di prima applicazione del Regolamento ed con riferimento all'a.a. 2024/2025 per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca non è previsto alcun contributo omnicomprensivo annuale

ART. 20 – INIZIO E DURATA DEI CORSI

1. I Corsi hanno durata non inferiore a tre anni, salvo quanto previsto dall'articolo 24.
2. Il Collegio docenti può, con apposita delibera, individuare i requisiti oggettivi in base ai quali può concedere ai singoli dottorandi una riduzione della durata del percorso didattico-formativo, anticipando la discussione della tesi finale, in ogni caso tale riduzione non può essere superiore a sei mesi per i Corsi di durata triennale e di otto mesi per i Corsi di durata quadriennale.
3. Il Collegio dei docenti del Dottorato può deliberare le seguenti proroghe per un periodo massimo di 12 mesi:
 - a) per impossibilità di presentare la tesi, su richiesta del dottorando, per comprovati motivi e senza ulteriori oneri finanziari;
 - b) per motivate esigenze di ricerca decise dal Collegio stesso, assicurando la corrispondente durata della borsa di studio, previa delibera del Consiglio di amministrazione e indicando contestualmente il capitolo del bilancio di Istituto su cui imputare l'importo.
4. Il Collegio dei docenti del Dottorato può deliberare su richiesta del dottorando:
 - a) un periodo di sospensione di massimo sei mesi, senza corresponsione della borsa di studio, per comprovati motivi;
 - b) un periodo di congedo parentale in applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247;
 - c) un periodo di sospensione per percorsi abilitanti all'insegnamento.
5. È prevista la sospensione, in base alla normativa vigente, per:
 - a) maternità obbligatoria;
 - b) servizio militare o civile;

c) grave e documentata malattia che, se supera il periodo di 30 giorni, comporta la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.

6. Al termine dei periodi di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

7. I periodi di proroga e di sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi.

8. Qualora un Corso dovesse prevedere di cessare o di cambiare sostanzialmente fisionomia, il collegio docenti ricolloca i dottorandi in un Corso di materie affini, entro l'ultima seduta utile.

ART. 21 – SEDE DI ATTIVITÀ

1. La sede principale di attività del dottorando è l'Istituzione di afferenza del supervisore. Il dottorando può inoltre operare presso altre strutture idonee individuate dal Collegio, fermi restando i compiti e le responsabilità del supervisore designato.

2. Le attività fuori sede previste dal Corso di Dottorato e approvate dal Collegio dei docenti del Dottorato, incluse quelle svolte all'estero di cui all'art. 22 comma 10, non devono superare la metà della durata complessiva del corso.

ART. 22 – BORSE

1. Ai fini del presente Regolamento, sono considerate borse ordinarie quelle derivanti da finanziamenti ministeriali. In aggiunta alle risorse ordinarie i corsi di dottorato possono usufruire di finanziamenti da enti pubblici e privati, nonché di fondi dipartimentali (borse aggiuntive).

2. Il numero minimo di borse per l'attivazione del corso di dottorato è stabilito dalla normativa vigente.

3. Le risorse per l'attivazione delle borse di studio ordinarie sono attribuite annualmente dal Conservatorio secondo le procedure stabilite dagli organi istituzionali.

4. Le borse sono assegnate ai dottorandi previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella G.U. n. 116 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni.

5. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni due con borsa.

6. A parità di merito nella valutazione comparativa, i posti senza borsa sono assegnati al candidato più giovane di età.

7. Le borse hanno durata annuale e sono automaticamente rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.

8. In caso di mancato rinnovo o rinuncia da parte del dottorando, l'importo residuo della borsa ordinaria torna al Conservatorio, che lo reinveste per borse di dottorato. Nel caso di borse aggiuntive, l'importo residuo torna nella disponibilità del finanziatore o segue l'iter definito dalle convenzioni stipulate.

9. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito dalla normativa vigente.

10. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero previste dal piano formativo. Tale periodo può essere esteso fino a diciotto mesi per i dottorati in cotutela, in consorzio o convenzione con soggetti esteri. L'incremento della borsa di studio è di norma erogato con cadenza bimestrale a seguito della validazione effettuata dal coordinatore dell'effettivo svolgimento del periodo di soggiorno all'estero.

11. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

12. La borsa non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

13. Chi abbia usufruito anche parzialmente di una borsa di Dottorato non può fruirne una seconda volta allo stesso titolo. I principi di cui al presente comma non si applicano ai percettori di borse di studio erogate direttamente da Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità internazionale.

14. La fruizione della borsa per la frequenza al Corso di dottorato è incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368.

15. Il pagamento della borsa avviene con cadenza mensile, con riferimento alle attività svolte e verificate nel mese precedente. La corresponsione della borsa di studio cessa nei confronti del borsista che rinunci alla prosecuzione del percorso didattico-formativo o in caso di mancata ammissione all'anno successivo. Essa è altresì sospesa quando ricorrano le condizioni previste dall'Art. 20 del presente Regolamento. L'erogazione della borsa è inoltre interrotta a seguito di comunicazione da parte del Coordinatore del Corso di ogni grave inadempimento relativa agli obblighi di frequenza e di svolgimento delle attività previste.

ART. 23 – INCOMPATIBILITÀ

1. L'iscrizione a un Corso è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di diploma/laurea, triennale o specialistica, a corsi di master universitari italiani, a scuole universitarie di specializzazione o ad altri Corsi, nonché con l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da istituti privati abilitati ai sensi dell'Art. 17, comma 96, L. 127/1997.

2. All'atto dell'iscrizione al Corso il candidato che risulti iscritto ad uno dei suddetti corsi deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell'iscrizione, a pena di decadenza.

3. Il personale delle amministrazioni pubbliche ammesso a un corso di dottorato beneficia, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo in caso di iscrizione per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

4. Quale parte integrante del progetto formativo, i dottorandi possono svolgere, previo nulla osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato per il corpo studentesco dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, anche retribuita, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa.

5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

ART. 24 – CAUSE DI ESCLUSIONE E DECADENZE D'UFFICIO

1. È prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti del Dottorato, in caso di:

- a) giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza motivato sulla base dell'attività svolta e della produzione scientifica;
- b) attività lavorative incompatibili con l'impegno esclusivo e a tempo pieno del dottorato, secondo quanto disposto dall'articolo 19;
- c) assenze ingiustificate e prolungate.

2. Ai dottorandi che, decorsi tre anni dalla data di conclusione del ciclo, risultano non avere conseguito il titolo, si applica la decadenza d'ufficio.

ART. 25 – PRESENTAZIONE DELLA TESI DI DOTTORATO ED ESAME FINALE

1. Entro il termine dell'ultimo anno di corso il dottorando è tenuto a presentare, al Collegio una relazione sull'attività svolta durante l'ultimo anno di Corso; la valutazione positiva del Collegio su tale attività è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.
2. A seguito di valutazione positiva, il Collegio dei Docenti acquisisce i pareri dei supervisor e nomina due valutatori non appartenenti al Conservatorio né agli istituti o enti con lo stesso convenzionati, in possesso di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un professore o un ricercatore. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere internazionali.
3. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e alle eventuali pubblicazioni. Va inviata ai valutatori entro il termine stabilito dal Collegio.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
5. L'esame finale consiste nella discussione pubblica; della tesi innanzi a una commissione giudicatrice, composta da almeno 3 componenti effettivi e 2 supplenti, proposta dal Collegio nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere e nominata con decreto direttoriale. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e di provenienza accademica e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. È possibile nominare un'unica Commissione per più candidati. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
6. Il verbale della Commissione Giudicatrice deve essere redatto come da fac-simile reso disponibile dagli uffici.
7. La Commissione è tenuta a terminare i suoi lavori entro 90 giorni dalla data di emanazione del decreto direttoriale di nomina. Decorso tale termine la Commissione che non abbia terminato i suoi lavori decade e il Direttore ne nomina una nuova, escludendone i componenti decaduti.
8. Il titolo di Dottore di Ricerca (Dott. Ric./Ph.D.) è rilasciato dal Direttore.
9. Successivamente al conseguimento del titolo, il candidato è tenuto a provvedere al deposito della tesi nell'Archivio istituzionale ad accesso aperto che ne garantisce la conservazione e la pubblica consultazione.
10. Entro trenta giorni dalla discussione, il Conservatorio provvede al deposito della tesi come da procedura regolamentata dalla normativa vigente.

ART. 26 – DOTTORATI DI RICERCA IN CO-TUTELA E ALTRE TIPOLOGIE DI ACCORDI CON ISTITUZIONI STRANIERE

1. La Scuola promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito dei Corsi. A tal fine promuove e stipula, con altre istituzioni/università e/o enti stranieri, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione e, in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela e il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli.
2. Ogni programma di co-tutela presuppone l'esistenza di accordi-quadro internazionali, oltre alla stipula della convenzione nominativa in capo al dottorando. L'esistenza di un accordo-quadro è condizione necessaria e sufficiente per la stipula di una convenzione di co-tutela.
3. Le modalità di attuazione di una convenzione di co-tutela sono disciplinate nell'Allegato 3 del presente Regolamento.

ALLEGATO 1 – PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI UN CORSO

1. La proposta di istituzione di un nuovo Corso può essere presentata dai docenti del Conservatorio al proprio Dipartimento di afferenza, che in prima istanza richiede al Consiglio della Scuola il parere tecnico-artistico e scientifico. La proposta deve essere conforme sotto l'aspetto artistico-scientifico e di sostenibilità economica ai requisiti individuati dall'apposita modulistica fornita dalla Sezione Dottorati di Ricerca. Acquisito il parere del Consiglio, la Scuola trasmette la proposta corredata dalla propria delibera al Consiglio Accademico per i conseguenti processi deliberativi.
2. La proposta dev'essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno solare antecedente quello relativo alla prevista attivazione, salvo i casi di utilizzo di fondi specifici dedicati o nel caso di dottorati in convenzione/consorzio con sede amministrativa diversa dal Conservatorio di Rovigo.
3. Conformemente al dettato del modulo, la proposta deve includere le informazioni relative a:
 - a) Innovazione artistico-scientifica. La proposta deve presentare gli aspetti innovativi in ambito scientifico-culturale e le motivazioni relative alla necessità di istituire un nuovo Corso. La proposta deve pertanto illustrare la complementarità della nuova tematica rispetto a quelle dei Corsi già attivi e le ragioni per cui tale tematica non possa essere ricompresa nell'ambito di uno o più Corsi esistenti. Nel caso in cui il Consiglio ritenga che tale tematica possa rientrare nell'ambito disciplinare di un Corso esistente, la proposta può essere modificata nei termini di una richiesta di attivazione di curriculum.
 - b) Sostenibilità del Collegio. La proposta deve presentare un Collegio composto in base alla normativa vigente.
 - c) Sostenibilità economica. La proposta deve includere un piano delle risorse sufficienti per garantire almeno l'espletamento di un ciclo triennale o quadriennale, a seconda della durata prevista del Corso. La disponibilità di tutte le risorse deve essere documentata mediante lettere di intenti e/o convenzioni.

ALLEGATO 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI AMMISSIONE

1. L'esame di ammissione, volto ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica del candidato, può essere svolto secondo una delle seguenti modalità:

- a) valutazione dei titoli, prova scritta/pratica e colloquio orale;
- b) valutazione dei titoli e colloquio orale.

2. La Commissione dispone di 100 (cento) punti. Prima della pubblicazione del bando, il Collegio di ciascun Corso distribuisce i punti fra le prove (valutazione dei titoli, eventuale prova scritta e colloquio orale), predetermina i criteri per l'attribuzione dei punti e stabilisce le eventuali soglie minime di punteggio per l'ammissione alle prove successive.

ALLEGATO 3 – DISCIPLINA DI ATTIVAZIONE DELLE CO-TUTELE DI TESI

1. La convenzione di co-tutela disciplina le modalità di attuazione del programma congiunto di Dottorato ed è stipulata a favore di singoli dottorandi, previa approvazione del Collegio del Corso in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) il dottorando deve richiedere e ottenere dal Collegio l'approvazione del percorso in co-tutela entro e non oltre la fine del primo anno di Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela, che in ogni caso non potrà essere stipulata al terzo anno;
- b) ogni istituzione firmataria dell'accordo designa un Direttore di tesi con l'incarico di seguire l'attività di ricerca del dottorando. Il Direttore di tesi è un professore o ricercatore in servizio in una delle (due) istituzioni;
- c) essendo il dottorando iscritto in più di un'istituzione, il pagamento delle tasse è regolato in accordo tra le Parti e in ogni caso in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi dell'istituzione di provenienza;
- d) la tesi è preparata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni coinvolte. La durata del soggiorno nell'istituzione-partner può variare tra i sei e i diciotto mesi nell'arco dei tre/quattro anni di percorso didattico-formativo;
- e) le modalità di redazione e di discussione della tesi sono definite in accordo fra i partner secondo i regolamenti vigenti nelle (due) istituzioni firmatarie dell'accordo;
- f) ai fini dell'esame finale il dottorando deve provvedere al deposito della tesi nel rispetto delle normative vigenti nelle (due) istituzioni firmatarie dell'accordo.
- g) l'esame finale è sostenuto in seduta unica nella sede individuata dalla convenzione, di fronte a una commissione mista;